



25201-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Enrico Giuseppe Sandrini	- Presidente -	Sent. n. sez. 404/2019-
Monica Boni		UP - 15/04/2019
Francesco Centofanti	- Relatore -	R.G.N. 33247/2018
Raffaello Magi		
Francesco Aliffi		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 22/01/2018 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore, avvocato (omissis) , in sostituzione dell'avvocato (omissis) (omissis) , che ha chiesto accogliersi il ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 23 maggio 2008, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad (omissis) la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in agiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione.

Quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie (omissis), tra cui l'acquisto, sul mercato telematico, delle azioni medesime, tramite l'interposizione fittizia di persone fisiche ((omissis) incluso), in favore delle quali venivano aperti e intestati, presso altri istituti ((omissis), di seguito (omissis), e (omissis)), conti correnti, con abbinati dossier titoli; su di essi, di fatto, operavano gli istituti stessi (i finanziamenti per l'acquisto dei titoli erano erogati in assenza di istruttoria e di garanzie e con motivazioni difformi da quelle reali), in modo da occultare l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della partecipazione (indiretta) di (omissis) nel capitale di (omissis). (omissis), in particolare, secondo l'imputazione, faceva parte, assieme a numerosi coimputati, del gruppo c.d. dei «(omissis)», ossia dei soggetti reclutati direttamente dai vertici di (omissis) ((omissis), (omissis), (omissis)) per attuare, con le modalità sopra descritte, la «scalata» ad (omissis).

2. Di tale sentenza (omissis) domandava la revisione – ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. – dopo che la Corte di appello di Milano, nel giudizio ordinario celebrato a carico dei coimputati suddetti che non avevano optato per riti alternativi (segnatamente, (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis)), aveva pronunciato sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, per non aver commesso il fatto.

Con ordinanza 18 febbraio 2016 la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile, *de plano*, la richiesta di revisione, ma la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, con sentenza 51274 del 2016 annullava con rinvio tale pronuncia. Osservava la Corte Suprema che la declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta stessa, con riferimento al dedotto contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a), era ineccepibile, perché basata sulla rilevazione di un dato di percezione immediata (l'impossibilità di apprezzare

l'esistenza di un medesimo fatto storico, accertato in maniera opposta, dal momento che le assoluzioni in questione scaturivano da una valutazione d'insufficienza indiziaria riferita ai singoli apporti dei diversi concorrenti); viceversa, la pronuncia era censurabile nel resto, perché l'apprezzamento di inattendibilità e irrilevanza delle prove, indicate come nuove (ex art. 630, comma 1, lett. c), non poteva nella specie essere ricondotto ad una delibazione sommaria, e costituiva un'anticipazione della valutazione di merito, da effettuare in contraddittorio.

3. Nel conseguente giudizio di rinvio, celebrato nelle forme di cui all'art. 636 cod. proc. pen., la designata Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ribadiva l'inammissibilità della richiesta di revisione.

Premesso che il tema devoluto al giudice di rinvio doveva ritenersi circoscritto al secondo profilo (la sopravvenienza o scoperta di prove nuove), lo stesso giudice poneva a base della sua valutazione l'assunto per cui, se oggetto della revisione è una sentenza di patteggiamento, l'elemento di novità deve essere apprezzato alla stregua della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e può portare all'accoglimento solo se esso è autonomamente in grado di sostenere una ricostruzione del fatto radicalmente alternativa, tale da rendere «evidente» l'innocenza dell'imputato.

Alla luce di tale criterio, la Corte veneziana richiamava anzitutto la circostanza che l'assoluzione era stata decretata in appello in riforma della pronuncia di condanna adottata in primo grado, e già tale sviluppo processuale dimostrava «plasticamente» come non si dessero in udienza preliminare le condizioni di un proscioglimento *ictu oculi* rilevabile.

Ciò a maggior ragione in quanto le dichiarazioni dei testimoni, escussi nel dibattimento celebrato a carico dei coimputati, addotte come prova nuova, consistevano in apprezzamenti meramente valutativi e soggettivi (così quanto alla deposizione (omissis), ispettrice della (omissis) ) o provenivano da coimputati, quali (omissis) e (omissis), aventi manifestamente interesse a negare l'esistenza di accordi segreti con gli altri partecipanti all'operazione finanziaria illecita; mentre la consulenza di parte, a firma (omissis), nemmeno tecnicamente qualificabile come prova, non aveva neppure smentito la realtà storica delle condotte poste in essere dai «(omissis)», ma si era limitata a darne una lettura confutativa della tesi accusatoria, sotto il profilo dei vantaggi economici che da tali condotte sarebbero derivati ai loro autori.

4. Avverso la citata sentenza (omissis) propone, con il ministero del suo difensore, ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – vizio della motivazione in relazione al denegato esame del profilo di revisione riconducibile all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La Corte veneziana, sul punto, sviluppato in sede di giudizio mediante apposita memoria, non avrebbe speso argomento, trincerandosi dietro una preclusione in realtà inesistente, in quanto la sentenza rescindente di legittimità sarebbe stata di annullamento totale dell’originaria ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione ed essendo sempre possibile, a norma dell’art. 641 cod. proc. pen., presentare richieste nuove, basate su elementi diversi, come sarebbe puntualmente avvenuto tramite la citata memoria.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – vizio della motivazione in relazione alla rilevata insussistenza del requisito di novità della prova, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, erronea nel dispositivo (che avrebbe semmai dovuto essere di rigetto e non di inammissibilità), si sarebbe limitata a richiamare, pedissequamente, le ragioni dell’ordinanza oggetto dell’anteriore annullamento, rendendo una motivazione apparente.

La motivazione sarebbe in ogni caso illogica. La teste (omissis), ispettrice della (omissis) autrice degli accertamenti, avrebbe reso dichiarazioni che, lungi dal costituire valutazioni personali, rifletterebero l’orientamento dell’Istituto di vigilanza. Il significato probatorio della consulenza tecnica (omissis) sarebbe stato travisato, giacché quest’ultima avrebbe ben dimostrato come il finanziamento ricevuto dai «Lodigiani» fosse in linea con le regole bancarie, essendo regolato da tassi di mercato e assistito da garanzie. Anche alla luce di tali considerazioni, sarebbe erronea, dunque, l’affermazione che i principali imputati, tra cui (omissis), avessero un qualche interesse a negare gli accordi con i medesimi «(omissis)», dalla cui assoluzione non si sarebbero, in prognosi (puntualmente avveratasi), minimamente avvantaggiati.

La sentenza rescindente di legittimità avrebbe incaricato il giudice di rinvio di verificare se la consulenza tecnica fosse basata su elementi diversi da quelli esaminati dalla decisione in revisione, e a tale accertamento il predetto giudice, ripiegato sugli argomenti della Corte bresciana, già dalla Cassazione censurati, si sarebbe indebitamente sottratto.

Errato sarebbe, infine, il riferimento operato – al fine di dimostrare l’insussistenza di una causa di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen. – al pronunciamento di primo grado, totalmente riformato per la fallace valutazione del materiale probatorio ivi contenuta.

5. E' stata depositata, nei termini, in questo giudizio di legittimità, una memoria difensiva, diretta all'ulteriore illustrazione del primo motivo di ricorso.

In essa si rappresenta che – così come dedotto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di revisione, che la Corte territoriale avrebbe totalmente ommesso di considerare – la sopravvenuta assoluzione dei coimputati inciderebbe sulla tipicità del fatto. La condotta, a (omissis) contestata, sarebbe consistita in un contributo causale rispetto a una vicenda criminosa in concreto manifestatasi in forma plurisoggettiva (il suo acquisto di azioni (omissis) , isolatamente considerato, sarebbe stato inidoneo ad alterare il mercato); l'assoluzione dei concorrenti non avrebbe potuto non porsi, allora, in termini di oggettiva incompatibilità rispetto ad una sua residua responsabilità.

Nella memoria odierna si insiste, inoltre, sul fatto che la totale pretermissione della memoria di merito integrerebbe un vizio rilevante della sentenza impugnata, alternativamente riconducibile alla violazione di legge processuale o alla mancanza di congrua motivazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.

2. Secondo principi in questa sede ripetutamente affermati (da ultimo, Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, Bortolato, Rv. 253835-01; v., in precedenza, Sez. 6, n. 27318 del 14/05/2010, Ragosta, Rv. 251402-01), nel caso in cui la Corte Suprema pronunci l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, il dispositivo della sentenza rescindente non può essere letto e interpretato disgiuntamente dalla motivazione che lo sorregge, la quale rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo a illustrare e chiarire i termini del *devolutum* e a specificare i capi e i punti della sentenza su cui, viceversa, si è eventualmente formato il giudicato.

Alla stregua di ciò appare indubitabile che la sentenza rescindente, già pronunciata nel processo dalla Quinta sezione penale di questa Corte, valutata nel suo complesso, dovesse considerarsi come di annullamento «parziale», nel senso indicato dall'art. 624 cod. proc. pen., avendo essa censurato il fatto che la Corte di appello bresciana avesse provveduto *de plano* in ordine alla ragione di revisione di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 630 del codice anzidetto, e viceversa ritenuto ineccepibile l'analogia declaratoria adottata ai sensi del medesimo comma 1, lettera a), che aveva dunque acquisito, internamente al processo stesso, «autorità di cosa giudicata».

Legittimamente, allora, la Corte di appello veneziana ha escluso dal suo esame tale ultimo profilo, in quanto la cognizione del giudice di rinvio non può estendersi oltre il perimetro tracciato dall'ambito d'incidenza delle disposizioni annullate (o, se del caso, di quelle in rapporto di connessione essenziale con esse, fatte comunque salve le questioni non decise dalla Corte di cassazione, in quanto ritenute assorbite nell'accoglimento decretato: in senso conforme, Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017, Aquilone, Rv. 269383-01, e precedente conforme; v. anche Sez. 4, n. 52672 del 02/10/2014, Fornaro, Rv. 261944-01), fuori del quale neppure è ammesso, ai sensi dell'art. 628, comma 3, cod. proc. pen., l'ulteriore sindacato di legittimità; perimetro che, nella specie, più non includeva la ragione di revisione basata sull'asserito contrasto di pregresse decisioni irrevocabili.

3. Se è poi vero che, in materia di revisione delle sentenze penali, è sempre possibile proporre, ex art. 641 cod. proc. pen., nuova richiesta, basata su diversi elementi – quali quelli che si assumono dedotti con la memoria difensiva depositata davanti la Corte di appello – è da precisare che il relativo diritto presuppone l'attivazione di un nuovo procedimento, in quanto neppure la disposizione testé citata permette di superare le preclusioni endo-processuali, proprie di ogni sistema razionalmente ordinato.

Proprio perché le argomentazioni di cui alla suindicata memoria atenevano, esclusivamente, al profilo di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto incentrate sul presunto contrasto logico-giuridico tra l'affermata responsabilità di (omissis) e l'intervenuta assoluzione dei coimputati «Lodigiani», di esse correttamente non ha tenuto conto la sentenza impugnata, che non può, per questo, essere tacciata di mancare della dovuta motivazione (né, tanto meno, di essere incorsa in nullità processuali, tenuto conto che l'omessa valutazione di memorie difensive non rileva mai, in sé, a tale titolo: Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascarò, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600-01). Il vizio così denunciato nel primo motivo del ricorso odierno – ulteriormente sviluppato nella memoria presentata in questa sede di legittimità – si imbatte anzi, esso stesso, per le ragioni illustrate, nella preclusione di cui al citato art. 628, comma 3, cod. proc. pen.

4. Fondato risulta, per converso, il secondo motivo di ricorso.

5. Come già ammoniva la sentenza rescindente, pronunciata dalla Quinta sezione penale, la revisione della sentenza di «patteggiamento», richiesta per la

sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., così come applicabile nel rito stesso (in senso conforme, Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129-01; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 2014, K., Rv. 258997-01; Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890-01; Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011, C., Rv. 250684-01; Sez. 6, n. 8957 del 04/12/2006, dep. 2007, Rv. 235490-01).

La sentenza impugnata, nel prestare adesione a siffatto insegnamento, ne ha tuttavia frainteso l'esatta portata.

A venire in rilievo, in sede di applicazione della pena tra le parti convenuta, e a rappresentare un limite al recepimento dell'accordo in sentenza, è il comma 1 dell'art. 129, sopra citato, cui deve intendersi, in particolare, riferito il richiamo contenuto nell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen.; il giudice, anche in tale sede, ha l'obbligo di immediata declaratoria delle «cause di non punibilità» ivi sancite (riferite all'insussistenza del fatto, alla mancata sua commissione da parte dell'imputato, alla mancata sua qualificazione come reato, al difetto di illiceità penale, all'intervenuta estinzione del reato o al difetto di una condizione del procedere), sicché, prima di dare seguito al concordato, deve, di esse, espressamente verificare la mancata ricorrenza (sia pure in chiave meramente enunciativa, costituendo la richiesta di definizione del procedimento secondo il rito speciale, o il consenso in tal senso prestato, una forma di ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, il quale implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza, la cui tutela resta residualmente consegnata al controllo officioso salvaguardato dalla clausola in esame, avente valore di chiusura: Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134-01; Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 4117 del 20/09/1999, Valarenzo, Rv. 214478-01).

Non entra invece direttamente in gioco, nella valutazione da effettuare ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., il parametro della «evidenza» probatoria, che l'art. 129 richiama, al comma 2, solo allorché risulti al giudice l'esistenza di una causa estintiva del reato, e che impone al medesimo di astenersi dal rilevarla (assolvendo invece nel merito) nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza o liceità penale, ovvero la non commissione del fatto medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile. La «evidenza», richiesta dal comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, palese e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa

di più di quanto la legge esige per l'ordinario proscioglimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445-01; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441-01; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rzzo, Rv. 256202-01; Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552-01), cui viceversa è lecito addivenire, in sede di «patteggiamento», ogni qualvolta il giudice che ne sia investito, con il grado di approfondimento eventualmente richiesto dal caso concreto ed esclusa pur sempre la possibilità di integrazioni istruttorie, sia in condizione di riscontrare immediatamente la relativa causa.

Ecco allora l'errore in diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, che ha viceversa condotto per intero la sua analisi alla stregua dell'inconferente parametro della «evidenza», altresì valorizzando – per negarla – l'altalenante esito dei due gradi del giudizio di merito a carico dei coimputati «(omissis)», che però, come correttamente rilevato dal ricorrente, costituisce elemento in sé nient'affatto dirimente, posto che il giudice della revisione è tenuto a compiere una propria autonoma valutazione del nuovo allegato compendio probatorio, per stabilire se le relative risultanze – come già prescritto dalla pronuncia rescindente di legittimità – fossero tali «da dimostrare "da sole" la necessità di un proscioglimento oppure se [fossero] autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli atti del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sé non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia» ai sensi dell'art. 129 -comma 1- cod. proc. pen.

6. Ai fini di un giudizio siffatto, sarebbe stato invero necessario riscontrare – ciò costituendo tema d'indagine, del pari espressamente devoluto dalla pronuncia rescindente di legittimità, e purtuttavia negletto – l'effettivo carattere di novità delle emergenze fattuali oggetto della consulenza tecnica <sup>(omissis)</sup>, le cui valutazioni «in tanto possono proporsi come nuova prova critica in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice» (v. pronuncia citata, in chiusura di motivazione), risolvendosi esse, altrimenti, nella reiterazione di apprezzamenti già manifestati, ancorché in forma implicita trattandosi di revisione di decisione ex art. 444 cod. proc. pen.; esito quest'ultimo che, come chiarito, costituirebbe violazione del principio dell'improponibilità, nel medesimo giudizio di revisione, di prospettazioni ulteriori di situazioni già conosciute (o conoscibili).

Sul punto coglie dunque nel segno la censura del ricorrente.

Similari considerazioni possono, peraltro, essere spese a proposito della deposizione, dall'analogo contenuto critico-valutativo, della testimone



(omissis), della quale si sarebbe anzitutto dovuto scrutinare il carattere di novità nell'accezione sopra precisata.

Ove esso fosse stato riconosciuto, con riferimento ad entrambe le fonti probatorie, la sentenza impugnata avrebbe dovuto invero più attentamente approfondirne le implicazioni, ponendole a diretto raffronto con le acquisizioni pregresse, sia pur sempre nel più ristretto quadro di giudizio delimitato dal citato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto al narrato dei correi <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup>, da un lato la sentenza impugnata si è accostata ad esse con la dovuta prudenza, nel rispetto del principio per cui – essendo le dichiarazioni liberatorie del coimputato, o del soggetto esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., da valutare «unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità», ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) – esse non costituiscono mai, da sole, «prova nuova» agli effetti della richiesta di revisione, potendo purtuttavia valere come elemento probatorio integrativo (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Moccia, Rv. 263417-01; Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, Procida, Rv. 237337-01).

D'altro lato, tuttavia, proprio in funzione di tale sia pur limitata valenza, e ai fini del conclusivo giudizio da rendere ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'assunto della resistenza della sentenza di «patteggiamento» (della quale non sono indicati, neppure sommariamente, gli atti procedurali che ne hanno preceduto l'adozione, e implicitamente sorretto il fondamento) al complessivo quadro probatorio prospettato dal richiedente appare meramente assertivo, in quanto sprovvisto di un apparato argomentativo adeguatamente articolato, idoneo a dare conto effettivo della raggiunta conclusione e a consentirne la successiva logica verifica.

7. Viziata sotto gli aspetti testé considerati, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata – limitatamente al caso di revisione delineato dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per rinnovato giudizio al riguardo.

Il ricorso deve essere, come sopra, dichiarato inammissibile nel resto.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione basata sul caso di cui all'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 15/04/2019

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Enrico Giuseppe Sandrini

